



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino
nel procedimento iscritto al n. [REDACTED] R.G.
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11 giugno 2021 ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

Letta l'istanza cautelare proposta da [REDACTED] con ricorso ex art. 700 c.p.c.
depositata il 4.2.2021;
letta la memoria di costituzione del Ministero della Giustizia;

OSSERVA

La ricorrente, premesso di essere risultata idonea al concorso pubblico 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di assistente giudiziario area funzionale II fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero di Giustizia, ed attualmente in servizio presso la Corte di Appello di Messina, esponeva di aver presentato in data 4.11.2020, stante la mancata previsione dell'ultimo interpello del 7.3.2019, domanda di trasferimento /assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 33 c. 3 e 5 l. 104/1992 indicando quale sede lavorativa la Corte di Appello di Caltanissetta, in quanto assistente la propria zia in situazione di handicap grave.

Lamentava che il Ministero della Giustizia aveva rigettato la domanda per assenza di posti disponibili anche se invero risultavano tre posti vacanti e disponibili.

Chiedeva pertanto che venisse riconosciuto il diritto di parte ricorrente al trasferimento presso il Tribunale di Caltanissetta.

Con riferimento al *periculum* evidenziava che la notevole distanza tra il luogo di lavoro e la residenza della propria zia impediva l'assistenza al familiare.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia contestando il fondamento del ricorso.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dei controinteressati che sebbene regolarmente citati non si sono costituiti in giudizio.

Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre preliminarmente

Risulta infatti prodotta in atti sia il verbale della commissione medica INPS con il quale viene riconosciuto che [REDACTED] si trova in condizioni di handicap grave. Risulta inoltre prodotta la dichiarazione che la ricorrente è l'unica che assiste la zia invalida.

Inoltre parte ricorrente ha prodotto documentazioni dal quale risulta che presso il Tribunale di Caltanissetta risultavano al momento della domanda tre posti vacanti.

Orbene, il Ministero resistente, sebbene abbia dichiarato che tali posti non sono disponibili in quanto assegnati ad altro personale, invero non ha fornito prova alcuna di tali assegnazioni.

Inoltre non può ritenersi fondata la censura di parte resistente secondo cui la domanda è stata inoltrata al di fuori di una ordinaria procedura di interpello.

Infatti la tutela rafforzata riconosciuta ai diritti fondamentali tutelati dalla norma in commento impone che l'amministrazione possa rigettare la richiesta di trasferimento solo in caso di comprovate esigenze organizzative, produttive, economiche e/o di tutela degli interessi collettivi connessi alla buona amministrazione ritenuti prevalenti rispetto ai dritti fondamentali invocati dalla ricorrente.

Inoltre lo stesso accordo sulla mobilità interna del 15.7.2020 prevede all'art. 13 che *"I dipendenti con il grado di invalidità di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero in presenza di situazione di gravità, propria o di un congiunto, ai sensi dell'articolo 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere il trasferimento, nei termini di legge, anche al di fuori di una procedura collettiva di mobilità e hanno comunque la precedenza in sede di interpello"*.

Ciò premesso nel caso in esame il Ministero resistente non ha fornito prova della sussistenza di alcuna ragione organizzativa ostativa al trasferimento dalla ricorrente. Si richiama infine la sentenza n. 771/2020 Tribunale di Patti secondo cui *"per analoghe ragioni, non coglie nel segno nemmeno l'argomento connesso al vincolo di permanenza quinquennale accettato dal dipendente con il contratto di assunzione. Ed infatti, appare evidente che le disposizioni normative e contrattali che prevedono il predetto vincolo disciplinano soltanto le ordinarie procedure di mobilità e non abbiano certamente l'effetto di paralizzare l'operatività della normativa di favore prevista nel caso di sussistenza delle condizioni straordinarie e meritevoli di tutela indicate nella legge 104/1992. Conseguentemente, nel caso di sussistenza delle condizioni legittimanti previste dall'art. 33 l. cit., la sussistenza del vincolo di permanenza quinquennale, non può certo impedire l'accertamento del predetto diritto ed il suo esercizio da parte del dipendente con una eventuale richiesta di trasferimento anche al di fuori delle procedure di mobilità ordinaria o*

comunque svolte su base concorsuale.”

Oltre al *fumus boni iuris* sussiste nel caso di specie anche il *periculum in mora* atteso che la notevole distanza tra la sede di servizio ed il luogo ove risiede il familiare con handicap grave non permetterebbe alla ricorrente di assistere lo stesso.

Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va accolto e va riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso il Tribunale di Caltanissetta.

La liquidazione delle spese viene rimessa alla fase di merito.

P.Q.M.

Dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso il Tribunale di Caltanissetta;

spese al merito.

Messina, 20 .07.2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino